

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COLUCCIO FILOCAMO

PROT. N. 3679/VII.2

DATA 26-04-2021

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Coluccio Filocamo di Roccella Ionica Dott.ssa Emanuela Cannistrà.
- All'albo sindacale.

Oggetto: Osservazioni in merito alla circolare n. 132, Prot. N. 3586/l.8. del 22/04/2021 e richiesta di chiarimenti e rettifica.

La scrivente RSU di istituto, con la presente, intende rilevare quanto di seguito specificato.

Attraverso la circolare citata in oggetto, pubblicata *in ottemperanza alla nota dell'USR Calabria n. 3284 del 26/02/2021* – che ha come oggetto “Piano per la formazione dei docenti per l'Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019 [...]” si intende rendere obbligatoria la partecipazione dei docenti alle attività di formazione.

La Legge 20 agosto 2019 n. 92 all'art. 6, comma 1, nel citare il Piano nazionale della formazione dei docenti, richiama l'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale stabilisce che «*Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale*».

Secondo la norma, tutte le «attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa [...]»

Detto ciò, si intende evidenziare e sottolineare che, al fine dell'obbligatorietà della formazione, ci deve essere necessariamente una premessa fondamentale.

Il comma 1, dell'art. 66 del CCNL 2006/2009, tutt'ora vigente per effetto dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018, prevede infatti che **«in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.»**

L'articolo 66 CCNL 2006/2009, pienamente vigente, in materia di formazione conferma gli obblighi dei docenti e la titolarità del Collegio docenti nella delibera del Piano annuale delle

attività di aggiornamento e formazione coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF (attualmente PTOF).

Il comma 2 dell'articolo 26 del CCNL conferma che la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento è un aspetto connesso alla funzione docente, l' articolo 29 comma 1 del CCNL ribadisce che **aggiornamento e formazione** fanno parte delle attività funzionali all'insegnamento in attuazione delle delibere degli organi collegiali.

L'art. 29 del CCNL ribadisce e conferma che il Collegio dei docenti è l'unico organo che delibera gli obblighi di formazione dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività.

Giova ricordare che, le fonti normative e contrattuali, sono le uniche a stabilire i rapporti di lavoro pubblico così come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21744 del 14 ottobre 2009.

Di seguito vengono riportate alcune note del MIUR che sulla base delle sopracitate norme danno un preciso indirizzo alle istituzioni scolastiche sulla corretta programmazione e pianificazione degli interventi formativi.

La Nota **MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo 2017** conferma « *la centralità delle scuole nella predisposizione del Piano Formativo di istituto, da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa*».

La Nota MIUR prot. n. 25134 del 01.06.2017 ricorda «*che le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano formativo d'istituto che è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L'obbligatorietà, come già chiarito nella sopra citata nota n. 9684 della DGPER, non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Quindi le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l'impegno in relazione alla tipologia delle attività previste.*»

Infine, la **Nota MIUR prot. n. 49062 del 28.11.2019** afferma che «*Le singole istituzioni scolastiche [...] dovranno adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF [...]. Il Piano di formazione d'istituto comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009.*»

Si conclude quindi che, dal combinato disposto delle due norme (comma 1 dell'art.66 del CCNL scuola e art. 1, comma 124 della Legge 107/2015) l'attività di formazione deve essere finalizzata all'accrescimento delle professionalità del personale insegnante e **deve realizzarsi nel pieno rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti.**

Pertanto appare evidente che la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria qualora sia l'organo tecnico a deliberarla nei modi e nelle sedi opportune. **Spetta quindi al Collegio dei docenti stabilire l'obbligatorietà o meno di uno specifico corso di formazione.**

Considerate le precedenti doverose premesse, dalle quali si desume che le istituzioni scolastiche devono dotarsi del Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione destinate ai docenti, regolarmente deliberato dall'organo tecnico,

CHIEDE

alla S.V.I. di rettificare la circolare citata in oggetto rendendo nota la delibera del Collegio dei Docenti che ha reso attuativo il **Piano Annuale Delle Attività di Aggiornamento e Formazione** relativo al contenuto della circolare in oggetto, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del CCNL 2006/2009.

La scrivente R.S.U. ritiene che, in assenza della suddetta delibera perda efficacia il principio dell'obbligatorietà e, di conseguenza, il personale docente non è tenuto a partecipare alle attività di formazione previste dalla Circolare in oggetto.

Confidando pertanto in un Suo riscontro e ringraziandola per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.

Roccella Ionica 26/04/2021

La RSU






